

GAZZETTA UFFICIALE N. 186 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 11 08 1998



MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 agosto 1998.

Proroga del termine di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività liberoprofessionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997, con il quale sono state stabilite le linee guida dell'organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria;

Considerato che le richiamate linee guida, all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art. 3, comma 2, prevedono, al fine di limitare le difficoltà del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, la possibilità di utilizzazione, limitata nel tempo, di strutture private extramurarie, ivi compresi gli studi e ambulatori privati, per l'esercizio dell'attività liberoprofessionale intramuraria;

Considerato che il disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1998 ed attualmente all'esame al Senato della Repubblica, prevede all'art. 2, lettera p), che siano definite le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro e che la predetta delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge;

Ritenuto di disporre la proroga di un anno dei termini, stabiliti nelle predette linee guida, per la utilizzazione straordinaria di studi e ambulatori e strutture private al fine di non pregiudicare le soluzioni che, su questi specifici aspetti, saranno adottate per pervenire, in attuazione della delega, all'esclusività del rapporto in modo graduale ed attraverso nuove modalità;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1998 di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, e' prorogato al 31 luglio 1999. Fino alla predetta data possono essere prorogati i contratti e gli accordi cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro: Bindi